

dei falliti, né la stessa tenuta del registro da parte della cancelleria fallimentare;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che l'istituto della riabilitazione è stato espunto dall'ordinamento, con la contestuale eliminazione del registro dei falliti, ex art. 47 d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, con effetto pieno ed esteso dal 16 luglio 2006;

ritenuto, pertanto, che coloro che fossero dichiarati falliti in base alla nuova normativa in materia di fallimento, in quanto non iscritti nel registro dei falliti, non debbano neppure chiedere la riabilitazione, non essendovi alcuna situazione in atto che richieda una espressa pronuncia di riabilitazione, per consentire al fallito il pieno esercizio di tutte le sue libertà fondamentali;

considerato peraltro che coloro che sono stati dichiarati falliti in base alla norme anteriori, fino al 16 gennaio 2006, sono stati iscritti, e tuttora lo sono nel registro dei falliti, per cui si ritiene opportuno provvedere in via generale per tutti costoro;

ritenuto che dal 16 luglio 2006, con l'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, il venir



meno dell'istituto della riabilitazione comporti per tutti gli iscritti nel registro dei falliti una sorta di "riabilitazione" ex lege, benché la norma transitoria stabilisca che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento (...) depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore" (v. art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5), in tal modo potendo far astrattamente ritenere che coloro che risultino ancora iscritti nel registro dei falliti debbano chiedere individualmente la riabilitazione secondo la legge anteriore, mentre così non è, in quanto la norma transitoria riguarda segnatamente solo le procedure di fallimento in corso (fatta eccezione per il riferimento al ricorso), ovvero tutte le fattispecie soggette ad una evoluzione processuale nell'ambito della procedura fallimentare (come il trattamento del fallito, i rapporti tra gli organi, i rapporti pendenti, etc.), mentre per ciò che concerne i presupposti o condizioni di fallibilità (come la non consentita estensione del fallimento al socio di società di capitali, ex art. 147 l.f.), o le conseguenze della chiusura (non necessità di riabilitazione), ovvero



per le norme attributive o eliminative di *status* e di condizioni, o della legittimazione ad agire, le norme vigenti devono intendersi già applicabili anche alle procedure pendenti o per le quali sia già stato depositato il ricorso, ad evitare inique disparità di trattamento in casi in cui deve prevalere il *favor personae*;

ritenuto che non abbia ormai senso pronunciare la riabilitazione per soggetti il cui *status* deve intendersi già da ora ritornato di *pleno iure*, onde non creare forzosamente delle situazioni di palese disparità di trattamento tra cittadini già falliti secondo la legge anteriore e cittadini che siano dichiarati falliti secondo la legge vigente;

ritenuto quindi che la nuova legge fallimentare trovi immediata applicazione *in subiecta materia* e che debba essere ordinata l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti, non essendo infatti ragionevole esigere che ogni ex-fallito presenti la propria istanza di "riabilitazione", per provocare uno specifico provvedimento a suo nome, e ciò anche perché non tutti sarebbero a conoscenza di questa possibilità;



ritenuto che, in ogni caso, permangano a carico del fallito, finché dura il relativo status, alcune incapacità specificamente previste da singole norme (come l'ufficio di tutore e protutore, ex artt. 350 n. 5 e 355 c.c., quello di curatore dell'emancipato e dell'inabilitato, ex artt. 393 e 424 c.c., quello di amministratore, liquidatore, sindaco o revisore di società, o di rappresentante comune degli obbligazionisti, ex artt. 2383, 2399, 2417, 2487, 2488, 2516 c.c., o come le funzioni di arbitro, ex art. 312 c.p.c., di assessore presso le corti d'assise, ex legge 10 aprile 1951 n.287, di ausiliario od incaricato giudiziario, ex r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, o anche come le professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ingegnere, mediatore, farmacista, o le funzioni giudiziarie e notarili; o l'esclusione di diritto del fallito quale socio di società personali e cooperative, ex artt. 2288, 2293, 2318, 2527 c.c.), e ciò a prescindere dalla riabilitazione e solo finché rimane aperta la procedura di fallimento;

ritenuto che debba essere inviata segnalazione al Registro delle Imprese, il quale vorrà tenerne conto per ogni conseguente provvedimento di propria competenza;



P. Q. M.

Visto il d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5;

ordina l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono già sinora iscritti;

dispone la comunicazione del presente decreto al Conservatore del Registro delle Imprese.

Vicenza, 20.7.2006.

Il Presidente.



Depositato in cancellaria
il 28.08.2006

IL CANCELLIERE
T. Schi

